



## Ricapitolazione concernente il pacchetto di ordinanze agricole 2018

Il pacchetto di ordinanze agricole 2018 contiene modifiche di 17 ordinanze, gran parte delle quali entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
<b>Ordinanze del Consiglio federale</b>	
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (910.13)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Introduzione di un nuovo contributo per l'efficienza delle risorse per la riduzione degli erbicidi sulla superficie coltiva aperta. In tale contesto è ridotto il supplemento per la rinuncia a erbicidi in combinazione con la lavorazione rispettosa del suolo.</li><li>• Proroga del contributo per l'efficienza delle risorse per l'impiego di una tecnica di applicazione precisa e per la lavorazione rispettosa del suolo dal 2019 al 2021.</li><li>• Definizione della condizione specifica per le aziende biologiche per il mantenimento del contributo per l'efficienza delle risorse per il foraggiamento scaglionato a tenore ridotto di azoto.</li><li>• Possibilità di modificare determinate esigenze della PER nel quadro di progetti con accompagnamento scientifico a condizione che queste siano almeno equivalenti dal profilo ecologico.</li><li>• Contributo URA supplementare per animali di sesso maschile della specie bovina nonché vitelle e bovini giovani se nel semestre estivo sono esclusivamente al pascolo.</li><li>• Sostituzione della norma di durata limitata per gli animali da latte alpeggiati per un breve periodo (alpeggio di breve durata) con un contributo per il bestiame da latte per carico normale.</li><li>• Definizione più chiara delle disposizioni di esecuzione concernenti i casi di recidiva di erosione.</li><li>• Definizione di un periodo (dal 1° aprile al 31 agosto) per la chiusura del bilancio import/export e della correzione lineare.</li><li>• Versione 1.15 della Guida a Suisse-Bilanz con le principali modifiche dei principi di concimazione rivisti applicabile per gli anni 2018 e 2019. Per il 2018 è applicabile anche la versione 1.14.</li><li>• Semplificazioni amministrative nelle condizioni di gestione per siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché alberi da frutto ad alto fusto nei campi.</li><li>• Rigetto di tenori in sostanze nutritive non plausibili in HODUFLU da parte del Cantone.</li><li>• Registrazione in HODUFLU, da parte di aziende che utilizzano foraggi NPR e con una convenzione con il Cantone, di valori effettivi relativi ai tenori per le relative categorie di animali.</li><li>• Parificazione del grano duro nel programma di produzione estensiva al frumento panificabile.</li></ul>
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Introduzione di un nuovo sistema di controllo che continua a essere basato su due pilastri: «controlli di base» e «controlli in funzione del rischio». Nel nuovo sistema, però, i secondi assumono una valenza</li></ul>

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
aziende agricole, OCoC (910.15)	<p>maggior rispetto ai primi. Concretamente le novità si riassumono nei punti seguenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Da un lato i controlli di base vengono snelliti perché si concentrano sui principali punti di controllo che presentano criticità. Dall'altro la loro frequenza minima passa da 4 a 8 anni.</li> <li>➤ I controlli di base devono consistere in almeno 2 ispezioni in azienda. Il periodo delle ispezioni in azienda deve essere idoneo per i settori da controllare.</li> <li>➤ I controlli in funzione del rischio assumono una valenza nettamente maggior rispetto ai controlli di base.</li> <li>➤ I Cantoni devono controllare nuovamente le aziende con lacune nell'anno in corso o in quello seguente.</li> <li>➤ I Cantoni sono altresì tenuti a controllare annualmente almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l'anno e il 5 per cento delle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari sulla base di ulteriori criteri di rischio.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo per gli addetti ai controlli di notificare tutte le lacune riscontrate anche al di fuori del loro mandato di controllo all'ente di controllo competente.</li> <li>• Incremento dei controlli senza preavviso sul benessere degli animali dal 10 ad almeno il 40 per cento dei controlli all'anno.</li> <li>• Controlli di base delle superfici per la biodiversità di livello qualitativo II e per l'interconnessione incentrati su una selezione di superfici per ciascun tipo di biodiversità e per ciascuna misura d'interconnessione.</li> <li>• Attraverso la revisione totale sono adempiute tutte le richieste della mozione Munz adottata «Rendere più efficienti i controlli negli allevamenti» (17.3715) nel settore del benessere degli animali.</li> </ul>
Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione della proroga relativa alla possibilità di tenere attaccati i caprini alle condizioni vigenti fino al 31 dicembre 2022.</li> <li>• Nell'accordo agricolo i prodotti dell'allevamento caprino svizzero sono esclusi dal principio dell'equivalenza dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari dell'agricoltura biologica, se comprendono prodotti di animali tenuti attaccati.</li> </ul>
Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm (910.91)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stralcio delle definizioni valorizzatori del latte, venditori diretti e latte commercializzato.</li> </ul>
Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr (916.01)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione di 1000 franchi dell'aliquota di dazio fuori contingente doganale (ADFC) per animali della specie bovina delle razze bruna, pezzata e d'Hérens a quota 1500 franchi per capo.</li> </ul>
Ordinanza sul vino (916.140)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasferimento delle disposizioni valide solo per i vini svizzeri contenute nell'ordinanza del DFI sulle bevande nell'ordinanza sul vino.</li> <li>• Nel quadro del controllo del commercio dei vini ai sensi dell'articolo 64, possibilità per l'organo di controllo del commercio dei vini di emettere misure relative a tutte le disposizioni specifiche dei vini sia esteri sia indigeni.</li> </ul>
Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (916.161)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accorpamento delle procedure per il rinnovo dell'autorizzazione e per il riesame mirato di prodotti fitosanitari.</li> </ul>

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riconoscimento dei principi attivi autorizzati nell'UE.</li> <li>• Adeguamento della definizione di principi attivi a basso rischio e dei criteri di determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.</li> </ul>
Ordinanza sui concimi, OCon (916.171)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzione di una nuova categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio»: questa nuova categoria di concimi mira a prescrivere un quadro chiaramente definito per la produzione di concimi provenienti dalle acque di scarico comunali in Svizzera.</li> <li>• Esclusione esplicita dei concimi per acquari dal diritto in materia di concimi.</li> <li>• Possibilità di concedere deroghe per la ricerca e lo sviluppo anche per i concimi analogamente ad altri mezzi di produzione nell'agricoltura.</li> </ul>
Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSVeg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'UE il 13 dicembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulla salute dei vegetali. Sulla scorta dell'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE, occorre mantenere l'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie per garantire la libera circolazione delle merci con l'UE.</li> <li>• Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20) per proteggere meglio la Svizzera dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi e garantire l'equivalenza del diritto fitosanitario.</li> <li>• Mantenimento delle disposizioni fondamentali della vigente OPV. Cambia invece la struttura dell'ordinanza e alcune delle precedenti prescrizioni diventano più severe o sono estese ad altre merci.</li> <li>• Potenziamento delle misure di prevenzione, adeguamento e uniformazione del sistema del passaporto fitosanitario, introduzione di una categorizzazione e di una scala delle priorità degli organismi nocivi.</li> </ul>
Ordinanza BDTA (916.404.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilità per le persone aventi diritto di consultare il peso alla macellazione degli animali della specie bovina e il valore relativo al colore della carne di vitello se questi dati sono registrati nella BDTA.</li> <li>• Obbligo per i macelli di notificare nella BDTA gli animali deceduti se questi vengono smaltiti nel macello.</li> </ul>
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, OSIAgr (919.117.71)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riformulazione delle disposizioni sul portale Internet Agate per distinguere in maniera chiara gli articoli sui dati nel sistema IAM dall'articolo sul portale Internet Agate.</li> <li>• Integrazione di HODUFLU per una migliore tracciabilità dei tenori in sostanze nutritive utilizzati nelle forniture con ulteriori indicazioni, se sussiste una convenzione tra un Cantone e un gestore sull'impiego di foraggi a basso contenuto di azoto e fosforo. I dati sulle convenzioni sono trasmessi dai Cantoni all'UFAG tramite l'interfaccia esistente di AGIS e trasferiti a livello interno federale a HODUFLU.</li> <li>• Inoltre adeguamento dell'ordinanza concernente le tasse dell'UFAG. Per il collegamento di un sistema di informazione esterno al sistema IAM del portale Internet Agate (art. 20a cpv. 4) e l'utilizzo dell'autenticazione di persone in futuro devono essere riscosse delle tasse.</li> </ul>

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt (913.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allineamento degli aiuti agli investimenti per stalle a stabulazione fissa a quelli per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali per animali che consumano foraggio grezzo.</li> </ul>
<b>Atti normativi del DEFR</b>	
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proroga di diverse disposizioni transitorie a causa dell'insufficiente disponibilità di foraggi e di sostanze ausiliarie per la lavorazione sul mercato svizzero.</li> <li>• Adeguamento dell'elenco degli enti di certificazione con l'obiettivo di armonizzare le procedure di importazione della Svizzera e dell'UE in vista della definitiva introduzione di TRACES il 1° gennaio 2019.</li> </ul>
Ordinanza del DEFR sul libro dei concimi, OLCon (916.171.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ripresa del diritto UE per mitigare gli ostacoli tecnici al commercio.</li> <li>• Con la creazione della nuova categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio» secondo la proposta per la modifica dell'ordinanza sui concimi (RS 916.171), necessità di definire nuove prescrizioni concernenti la qualità e la designazione di concimi di questa nuova categoria.</li> </ul>
Ordinanza sul libro degli alimenti per animali, OLAIA (916.307.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica di diversi allegati per tener conto dell'evoluzione del diritto europeo sugli alimenti per animali. <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Conclusione della procedura di rivalutazione degli additivi per alimenti per animali e aggiornamento della loro autorizzazione.</li> <li>➢ Autorizzazione di altri additivi per alimenti per animali a seguito di una valutazione positiva dell'Autorità europea per le derrate alimentari (EFSA).</li> <li>➢ Adeguamento di alcune prescrizioni relative alla caratterizzazione e alle tolleranze consentite se, durante i controlli, dalle analisi emergono discrepanze rispetto a quanto riportato sull'etichetta.</li> <li>➢ Modifica di alcuni tenori massimi per le sostanze indesiderate negli alimenti per animali.</li> </ul> </li> </ul>
Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (allegato) (916.161)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'allegato 1, iscrizione di 3 nuovi principi attivi e stralcio di 7.</li> <li>• Nell'allegato 1, iscrizione delle sostanze a basso rischio considerate tali nell'UE.</li> <li>• Nell'allegato 1, precisazione dei ceppi di microrganismi attualmente autorizzati nei prodotti fitosanitari.</li> <li>• Nella parte D dell'allegato 1, aggiunta dei principi attivi di base considerati tali nell'UE.</li> <li>• Nell'allegato 10, iscrizione di una sostanza per assoggettarla alla procedura di riesame di cui all'articolo 9 OPF.</li> </ul>
<b>Ordinanza dell'UFAG</b>	
Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura, OIMSC (913.211)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allineamento degli aiuti agli investimenti per le stalle a stabulazione fissa a quelli per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali per animali che consumano foraggio grezzo.</li> </ul>